

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati.

(Omissis) (...)

TITOLO II Elettorato

(Omissis) (...)

Capo II Eleggibilità

(Omissis) (...)

ART. 7 ^{1 2}

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 2)

1. Non sono eleggibili:

(Omissis) (...)

b) i presidenti delle Giunte provinciali;

c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

(Omissis) (...)

* Comma inserito,
in sede di sostituzione
degli originari secondo
e terzo comma,
dall'art. 9
della l. 27.12.2001, n. 459

2. Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.*

† Comma sostituito,
in sede di sostituzione
degli originari secondo
e terzo comma,
dall'art. 9
della l. 459/2001

3. Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. †

‡ Comma modificato
dall'art. 1, c. 1, lett. b),
della l. 11.8.1991, n. 271,
sostituito,
in sede di sostituzione
degli originari secondo
e terzo comma,
dall'art. 9
della l. 459/2001

4. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. ‡

5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

6. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo articolo 11.

** Comma modificato
dall'art. 1, c. 1, lett. c),
della l. 27.1.1991
e dall'art. 1, c. 3,
della l. 21.12.2005, n. 270

7. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.**

(Omissis) (...)

1) Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per i presidenti delle province, la decadenza dalle cariche elettive ricoperte, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 267/2000.

2) Si veda anche l'art. 5, c. 1, del d.lgs. 20.12.1993, n. 533, il quale dispone che sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del presente d.P.R.

TITOLO III

Del procedimento elettorale preparatorio

(Omissis) (...)

ART. 26

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°)

* Comma modificato dall'art. 1 del d.lgs 20.12.1993, n. 534 e dall'art. 6, c. 11, della l. 270/2005

1. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. *

2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

(Omissis) (...)

ART 29

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 19)

1 La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

(Omissis) (...)

ART. 32

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22)

1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

† Commi sostituiti dall'art. 8 della l. 13.3.1980, n. 70

2. Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. †

3. Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico ³. †

(Omissis) (...)

ART. 33

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 17)

‡ Comma modificato dall'art. 1 della l. 23.4.1976, n. 136

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni. ‡

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

** Comma modificato dall'art. 1 del d.lgs. 534/1993

3. La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione. **

3) Si veda il decreto del Ministro dell'interno 1.4.2011.

(Omissis) (...)

ART. 35⁴

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, secondo periodo e comma 2°, 3°, 4° e 5°, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1)

1. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38⁵.

(Omissis) (...)

4. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

(Omissis) (...)

TITOLO IV Della votazione

(Omissis) (...)

ART. 44

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

3. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

4) Si vedano anche l'art. 9 della l.r. 18.12.2007, n. 28 e l'art. 1 della l. 21.3.1990 n. 53.

5) Per le cause ostative alla nomina a componente dell'ufficio elettorale di sezione, si veda anche l'art. 10 della l.r. 28/2007.

7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificialmente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

(Omissis)

(...)

ART. 49

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38)

* Comma sostituito dall'art. 8, c. 1, della l. 11.8.1991, n. 271

1. I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio.*

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del [certificato elettorale]⁶, e sono iscritti in una lista aggiunta.

3. È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

† Comma modificato dall'articolo unico del d.l. 8.5.1981, n. 186, convertito dalla l. 4.7.1981, n. 349

4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.†

ART. 50

(Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 23)

‡ Comma modificato dall'art. 2, c. 1, della l. 25.5.1993, n. 160

1. I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.‡

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del [certificato elettorale]⁷, corredato dai seguenti documenti:

** Lettera sostituita dall'art. 2, c. 2, della l. 160/1993

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante,**

b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il [certificato elettorale]⁸, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

3. I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

6) Per effetto del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale permanente.

7) Si veda la nota n. 6.

8) Si veda la nota n. 6.

^{††} Comma modificato dall'art. 2, c. 1, della l. 160/1993

4. I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i [certificati elettorali]⁹, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.^{††}

(Omissis)

(...)

ART. 63

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 44)

^{*} Comma modificato dall'art. 2 del d.lgs. 534/1993 e dall'art. 6, c. 21 della l. 270/2005

1. Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.^{*}

2. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

(Omissis)

(...)

TITOLO V Dello scrutinio

ART. 73

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 50, ultimo comma, 52, 49 e 47, n. 4, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma)

[†] Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. g), n. 1), del d.lgs. 534/1993, e dall'art. 1, c. 6, lett. a), della l. 62/2002

1. Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.[†]

[‡] Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. g), n. 2), del d.lgs. 534/1993, e dall'art. 1, c. 6, lett. b), della l. 62/2002 e da ultimo dall'art. 1, c. 399, della l. 27.12.2013, n. 147

2. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.[‡]

^{**} Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. g), n. 3), del d.lgs. 534/1993 e dall'art. 6, c. 28, della l. 270/2005

3. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori.^{**}

4. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'articolo 75.

(Omissis)

(...)

9) Si veda la nota n. 6.

TITOLO VII

Disposizioni penali

ART. 94

Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 42

1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000¹⁰.

ART. 95¹¹

Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 44

1. Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua erogazioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000^{12, 13}.

ART. 96

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69

1. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000¹⁴, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.*

2. La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

* Comma modificato dall'art. 11-quater del d.l. 8.6.1992, n. 306, convertito dalla l. 7.8.1992, n. 356

10) L'ammontare della multa è stato così elevato dall'art. 113, secondo comma, della l. 24.11.1981, n. 689. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

11) Si veda anche l'art. 11, c. 3, della l. 10.12.1993, n. 515: "Art. 11. Tipologia delle spese elettorali. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente."

12) Si veda la nota n. 10.

13) L'articolo 3 della legge 10.08.1964, n. 663 estende l'applicazione dell'art. 95 alle elezioni degli enti locali.

14) L'ammontare della multa è stato così elevato dall'art. 3 della l. 12.7.1961, n. 603, e dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

ART. 97

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70

1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 ¹⁵.

ART. 98

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 ¹⁶.

ART. 99

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72

1. Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000. ¹⁷

2. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

ART. 100

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 ¹⁸.

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unici destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene

* Commi così sostituiti dall'art. 1, c. 1, lett. a) della l. 2.3.2004, n. 61.

¹⁵) Si veda la nota n. 14.

¹⁶) Si veda la nota n. 14.

¹⁷) Si veda la nota n. 14.

¹⁸) Si veda la nota n. 14.

all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2000 euro.*

3. [Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro e 2000 euro]¹⁹.*

ART. 101

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75

1. Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se si sia usata violenza o minaccia, se si sia esercitata pressione, se si siano cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

2. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000^{20 21}, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

ART. 102²²

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, si introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 400.000²³.

2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000^{24 25}.

ART. 103

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 43

1. Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000^{26 27}.

19) La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 novembre 2006, n. 394 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

20) Si veda la nota n. 14.

21) Ai sensi dell'art. 24 del codice penale, l'entità della multa non può essere inferiore a euro cinquanta.

22) Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28.8.2000, n. 274, la competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace. Per la misura delle sanzioni, si veda l'art. 52 del citato d.lgs. 274/2000.

23) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3 della l. 603/1961 e dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981.

24) Si veda la nota n. 23.

25) Si veda la nota n. 22.

26) Si veda la nota n. 10.

27) Si veda la nota n. 21.

2. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000 ^{28 29}.
3. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000 ³⁰.
4. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 ³¹.

ART. 104

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000 ^{32 33}. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 ^{34 35}.
2. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 ³⁶.
3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi. ^{*}
4. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. [†]
5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.0000.000 ^{37 38}.

^{*} Comma inserito dall'art. 17, c. 2, della l. 21.3.1990, n. 53

[†] Comma sostituito dall'art. 13, c. 1, della l. 16.1.1992, n. 15

28) Si veda la nota n. 10.
 29) Si veda la nota n. 21.
 30) Si veda la nota n. 10.
 31) Si veda la nota n. 14.
 32) Si veda la nota n. 14
 33) Si veda la nota n. 21.
 34) Si veda la nota n. 14.
 35) Si veda la nota n. 21.
 36) Si veda la nota n. 14.
 37) Si veda la nota n. 14.
 38) Si veda la nota n. 21.

* Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. o), del d.lgs. 20.12.1993, n. 534 e dall'art. 6, c. 33 della l. 21.12.2005, n. 270

6. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000³⁹. *

7. Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del [certificato elettorale]⁴⁰ è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000^{41 42}.

8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di [certificati elettorali]⁴³ è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000^{44 45}.

(Omissis)

(...)

ART. 106

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80)

1. L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro⁴⁶. †

† Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. p), del d.lgs. 534/1993 e dall'art. 1, c. 1, lett. b), della l. 2.3.2004, n. 61

ART. 107

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 81

1. I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei [certificati]⁴⁷ che violano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000⁴⁸.

ART. 108

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82

1. Salve le maggiori pene stabilite dall'articolo 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000⁴⁹. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

39) Si veda la nota n. 14.

40) Ai sensi del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale permanente.

41) Si veda la nota n. 14.

42) Si veda la nota n. 21.

43) Si veda la nota n. 40.

44) Si veda la nota n. 14.

45) Si veda la nota n. 21.

46) Si veda la nota n. 22.

47) Si veda la nota n. 40.

48) Si veda la nota n. 14.

49) L'ammontare della multa è stato così elevato dall'art. 3 della l. 603/1961, e dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 34, primo comma, lett. o), della citata legge 689/1981.

ART. 109

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84

1. L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 43 od a quella di cui al quarto comma dell'articolo 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

ART. 110

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85

1. L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000⁵⁰. *

* Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. q), del d.lgs. 534/1993

(Omissis)

(...)

ART. 111

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86

1. Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

ART. 112

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87

1. Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo. †

† Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. r), del d.lgs. 534/1993 e dall'art. 6, c. 34 della l. 270/2005

ART. 113

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

(Omissis)

(...)

3. Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

(Omissis)

(...)

TITOLO VIII Disposizioni finali

(Omissis)

(...)

ART. 116

(Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 46)

1. In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta [del 70 per cento] sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite

⁵⁰) L'ammontare della sanzione è stato così elevato dall'art. 3 della l. 603/1961 e dall'art. 114, primo comma, della l. 689/1981, in relazione all'art. 113, primo comma, della medesima legge. La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, primo comma, della l. 689/1981.

dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.^{51 52}

ART. 117

(Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 47)

1. [Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa].⁵³

(Omissis) (...)

* Articolo sostituito dall'art. 11 della l. 21.3.1990, n. 53

† Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. t), del d.lgs. 534/1993

ART. 119 *

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonchè, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni^{54, †}

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa⁵⁵.

(Omissis) (...)

51) A seguito dell'intervenuta privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, in occasione delle consultazioni elettorali le riduzioni tariffarie sono ora applicate nella percentuale e con le modalità adottate da Trenitalia S.p.A.. Per quanto riguarda l'estensione delle facilitazioni di viaggio alle elezioni comunali e provinciali trova applicazione l'art. 1 della l. 26.5.1969, n. 241. Per quanto riguarda l'estensione delle riduzioni tariffarie ai viaggi via mare, si veda l'art. 2 della citata l. 241/1969.

52) Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno ai sensi dell'art. 2, c. 2, della l. 241/1969, come inserito dall'art. 1, c. 2, del d.l. 11.4.2011, n. 37, convertito dalla l. 1.6.2011, n. 78.

53) Le facilitazioni di cui al presente articolo sono state abrogate dall'art. 20, c. 1, della l. 27.12.2001, n. 459. Pertanto, i lavoratori emigrati in occasione delle elezioni amministrative possono usufruire delle facilitazioni previste dall'art. 116 con riferimento al percorso di viaggio all'interno del territorio italiano.

54) L'art. 1 della l. 30.4.1981, n. 178 ha esteso l'applicazione delle norme di cui all'art. 119 del d.P.R. 361/1957 alle elezioni comunali, provinciali e regionali. Il successivo art. 2 prevede che "Le somme corrisposte in base alla norma dell'art. 119 del d.P.R. 361/1957, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito".

55) L'art. 1 della l. 29.1.1992, n. 69, in sede di interpretazione autentica dell'art. 119, c. 2 del d.P.R. 361/1957, ha previsto che: "Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali". Tale previsione, nella parte in cui contempla il pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, non risulta più applicabile ai pubblici dipendenti secondo quanto disposto dall'art. 5, c. 8, del d.l. 6.7.2012, n. 95, convertito dalla l. 7.8.2012, n. 135: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".